

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

Via Novara,3 20832 - DESIO

Tel. 0362/304872-3-6-7 Fax 0362/304836

protocollo@pec.ats-brianza.it



ATS Brianza



Pr. 0021073/20 del 16/03/2020

Classificazione 2.2.2

IPA:ATSMB

A00:ATSMB-MB

Ai Medici Competenti
delle Aziende ATS Brianza

Alle Associazioni Datori di Lavoro

e p.c. alle Organizzazioni Sindacali

OGGETTO: risposta quesiti su Covid 19

In relazione all'epidemia da coronavirus, sono pervenuti diversi quesiti relativamente alle certificazioni richieste a vario titolo dalle aziende ai lavoratori e da questi ai Medici di Medicina Generale (MMG); i MMG richiedono quali siano le loro competenze su questo tema e, analogamente, alcuni Medici Competenti (MC) hanno richiesto informazioni sul comportamento da tenere per tutelare i lavoratori ipersuscettibili al rischio biologico a causa di patologie pregresse in questo contesto epidemiologico.

Premesso che ogni situazione richiederà di volta in volta comunque una valutazione specifica e appropriata, la risposta è necessariamente da ricercare nel quadro normativo, che è articolato, e che si cerca qui di sintetizzare, soprattutto in relazione alle condizioni temporanee determinate dall'attuale fase di emergenza.

L'art. 42 della Legge 09/08/2013 n° 98 (pubblicata in s.o. G.U. 194 del 20/08/2013) abroga le disposizioni concernenti l'obbligo di numerosi certificati riguardanti l'idoneità psicofisica al lavoro, fatto salvo quanto previsto per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/08. Pertanto non possono più essere richiesti certificati generici di idoneità al lavoro.

La sorveglianza sanitaria, come previsto dall'art. 41 del predetto D.Lgs 81/08, è effettuata in via esclusiva dal medico competente, come definito dall'art. 38, nei casi indicati dal comma 1, ed è finalizzata all'espressione del giudizio di idoneità alla specifico mansione e all'assenza di controindicazioni dipendenti dallo stato di salute del lavoratore. Trattandosi di idoneità specifica, il giudizio è referito ai rischi propri dell'attività lavorativa o a rischi generici aggravati dal tipo di mansione che aumenta l'esposizione al fattore di rischio rispetto a quella dei comuni cittadini.

Citiamo soltanto la questione dell'inabilità permanente al lavoro o alla mansione, perché non rilevante in questo contesto, regolata dall'art. 5 della legge 300/70, dalle norme specifiche del pubblico impiego, dalla normativa pensionistica INPS e, nei riguardi dei lavoratori disabili, da quanto previsto dalla legge 68/99.

Per quanto riguarda l'inabilità temporanea assoluta al lavoro causata da malattia, la competenza esclusiva per la certificazione è del MMG e dei medici del SSN, attraverso le modalità telematiche di certificazione INPS stabilite dall' art. 25 della Legge n. 183 del 04/11/2010 e dall'art. 55 septies del D.Lgs. 165 del 30/03/2001.

La formulazione del giudizio di idoneità temporanea, parziale o totale, alla mansione specifica, in relazione alle condizioni di salute del lavoratore e ai rischi connessi alla mansione stessa, è compito del Medico Competente; il giudizio comporta l'impossibilità per il datore di lavoro di impiegare il lavoratore nella mansione ma non esclude il lavoro in altre mansioni compatibili.

Lo stesso MC può formulare giudizi di idoneità alla mansione specifica con limitazioni o prescrizioni (temporanee o permanenti). Anche in caso di impossibilità di osservare tali indicazioni, il giudizio non esclude il lavoro in altre mansioni compatibili.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

Via Novara, 3 20832 - DESIO

Tel. 0362/304872-3-6-7 Fax 0362/304836

protocollo@pec.ats-brianza.it



Il MC effettua la visita alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute esclusivamente se di durata superiore a 60 giorni e al fine di verificare l'idoneità alla mansione specifica (quindi soltanto per i soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria).

NELLA SITUAZIONE CONTINGENTE, nel momento in cui si scrivono le presenti indicazioni, i provvedimenti che prevedono l'isolamento e la sorveglianza attiva sono presi esclusivamente da ATS che rilascia un attestato sulla base del quale il MMG redige il certificato INPS con codice V29.0. ATS non rilascia certificazioni mediche di "assenza di infezione da coronavirus" che consentano al lavoratore asintomatico di presentarsi al lavoro; in casi particolari, possono essere rilasciate attestazioni che non sono stati assunti provvedimenti di isolamento a domicilio.

Ferme restando la gestione del rischio biologico specifico e generico negli ambienti di lavoro e l'osservanza delle ulteriori norme comportamentali per la prevenzione della malattia da coronavirus definiti dai vari DPCM che si sono recentemente succeduti, alcune aziende si sono poste il problema di tutelare con varie modalità la salute dei lavoratori con l'ipersuscettibilità anche nei confronti del rischio generico tenendo conto della necessità di spostamento in ambiente extra lavorativo nel percorso casa lavoro. Si ritiene di suggerire il seguente percorso:

- Dare informazione a TUTTI i lavoratori sui maggiori rischi della infezione da coronavirus per i soggetti che presentano patologie pregresse (eventualmente con il supporto del medico competente che potrebbe precisare quali sono in linea generale queste condizioni patologiche).
- Dare informazione a TUTTI i lavoratori che, qualora ritenessero di rientrare nei casi suddetti, possono chiedere la visita del medico competente ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. b).
- Il MC, in accordo con il lavoratore, nel rispetto della privacy e del segreto professionale, valuta con la direzione aziendale il tipo di cautela da adottare tra quelle possibili.
- Nella fase di valutazione, potrebbe essere necessaria una collaborazione tra MC e MMG, sempre che il lavoratore esprima il suo consenso, nelle forme che i professionisti riterranno più opportune (ad esempio certificazione di patologie o terapie in atto o pregresse da parte del MMC, fermo restando che queste certificazioni non costituiscono un giudizio di idoneità o non idoneità alla mansione).
- Qualora il MC modifichi il giudizio di idoneità a seguito di questo percorso, il lavoratore e il datore di lavoro hanno facoltà di ricorso avverso il giudizio con le consuete modalità previste dall'art. 41 c. 9.

Cordiali saluti.

Il Direttore Sanitario
Dr. Emerico Panciroli

Direttore Responsabile: D.ssa Nicoletta Castelli (0362 304816)
Responsabile del procedimento: Dr. Roberto Agnesi (0362 304808)
Referente della pratica: Antonino Panessici (0362 304871)

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
Sede legale e territoriale: Viale Evezia 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969
Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco
protocollo@pec.ats-brianza.it